

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI
MONTEROTONDO**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1- La Polizia Locale

1. La Polizia Locale comprende le funzioni e le attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio municipale e che non siano riservate dalla legge alla competenza delle Autorità Statali. Le funzioni di Polizia Locale, individuate dalla Legge Quadro del 1986 e dalla Legge Regionale vigente, vengono esercitate dell'Ente mediante l'istituzione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Monterotondo.
2. Essa si esercita allo scopo di porre in essere le misure giuridiche preventive e repressive, affinché dall'azione dei soggetti giuridici, privati e pubblici, non derivino danni sociali alla comunità ed alle istituzioni. Il Corpo della Polizia Locale di Monterotondo è lo strumento attraverso cui il Comune, nell'ambito delle vigenti Leggi, assicura a tutti i cittadini e a tutte le persone presenti nel territorio di competenza, regole ordinate di convivenza civile rispetto reciproco e la tutela imparziale dei diritti e dei doveri di ciascuno.
3. Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali e amministrative del Comandante, che vi sovrintende, imparte le direttive, vigila nello svolgimento delle attività del servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Il Corpo di Polizia Locale è diretto e gestito dal Comandante che ha la responsabilità tecnico operativa degli operatori, nonché le responsabilità connesse ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico

degli Enti Locali. Il Sindaco o l'Assessore delegato sovrintendono il Corpo ai sensi dell'articolo 2 della Legge n° 65 del 07/03/86.

5. Le funzioni legate all'autorità ed alla figura del Sindaco, di cui gli art. 3 e 9 della Legge 7.3.1986 n. 65, non possono formare oggetto di delega all' Assessore competente per materia.

Art. 2 - Conferenza tecnico-consultativa - Comitato tecnico di Polizia Locale

1. Per la concreta individuazione di scelte e indirizzi generali e le relative metodologie di intervento, riguardanti il servizio di Polizia Locale è istituita una Conferenza tecnico-consultativa, presieduta dal Comandante.

1. Di detta Conferenza fanno parte, quali membri permanenti, il Comandante, il Vice Comandante, gli Ufficiali. Altri eventuali membri vengono chiamati a farne parte per la trattazione di questioni che coinvolgono specifiche competenze.

2. La Conferenza si riunisce, di norma, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le sedute sono convocate dal Comandante, secondo un ordine del giorno prestabilito.

3. E' istituito presso la Polizia Locale di Monterotondo il Comitato Tecnico di P.L.

Detto comitato è presieduto dal Comandante o suo delegato, si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ed è composto da:

- n° 1 Ufficiale Commissario di P.L.;
- n° 2 Sottufficiale Ispettore di P.L.;
- n° 3 Agente/Assistente/Soprintendente di P.L. eletti come rappresentanti tra i componenti del Corpo.

Art. 3 - Compiti istituzionali del Servizio di Polizia Locale

1. Il Corpo della Polizia Locale cura, in via permanente, nel territorio del Comune, l'osservanza dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze del Sindaco ed in genere delle Leggi, dei Regolamenti e dei Provvedimenti delle Autorità, nella parte demandata alla Polizia Locale.

1. In particolare il servizio, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:

a) svolgere i compiti di polizia stradale ai sensi dell'articolo 11 del D. Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" e successive modifiche ed integrazioni;

a) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza delle condizioni di vita della

collettività, del patrimonio comunale, del decoro e della quiete pubblica, così come previsto dal R.D. del 18/6/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) predisporre ed eseguire servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- c) assolvere incarichi di raccolta di informazioni, di notizie, di accertamento e rilevazione nei casi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- d) prestare opere di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
- e) svolgere attività di consegna notifiche di atti e documenti pertinenti ai compiti d'istituto individuati nel presente regolamento, con possibile delega ad altri servizi;
- g) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelle concernenti: la polizia urbana e rurale, l'edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e attività ricettive, l'igiene, la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della ASL, l'attività ittica e venatoria, la tutela ambientale;
- g) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge;
- h) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- i) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico sino alle definizioni delle procedure amministrative di competenza.

3. Il servizio, inoltre, secondo i criteri ed i limiti stabiliti negli art. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, adempie all'espletamento delle funzioni di polizia, derivanti dalle qualità giuridiche possedute dai suoi appartenenti, *che* assumono a tal fine le qualifiche di:

- a) Agente di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del DPR 22 settembre 1988 n. 447.
- a) Ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del DPR 22 settembre 1988 n. 447;
- b) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli art. 3 e 5 della legge 7. 3. 1986 n. 65;
- c) Ai fini del conferimento della qualità di "Ufficiale e di Agente Pubblica Sicurezza", il Sindaco/Comandante inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al servizio di Polizia Municipale e gli estremi dei relativi atti di nomina;

d) Il Prefetto, sentito il Sindaco/Comandante, dichiara la perdita della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui all'art 5, comma 2 della legge 7. 3. 1986 n 65.

4. Il Corpo della Polizia Locale previa disposizione dell'Amministrazione, espleta le missioni di collegamento, di rappresentanza, di soccorso e di rinforzo, e le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli, di cui all'art. 4, comma 4, punti a) b) c) della legge 7. 3. 1986, n. 65.

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, il personale di Polizia Locale, dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità e il Sindaco.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

Le parti in corsivo costituiscono le disposizioni di nuova formulazione

Art. 4 – Dotazione organica e qualifiche

1. La struttura organica del Corpo della Polizia Locale è organizzata come segue, ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 29 Gennaio 2016:
 - Comandante del Corpo (Ufficiale-Dirigente di Polizia Locale)
 - Vice Comandante del Corpo (Ufficiale-Commissario di Polizia Locale cat. D, P.O.)
 - Ufficiali- Commissari di P.L. (cat. D)
 - Sottufficiali-Ispettori di P.L. (cat. C)
 - Assistenti e Soprintendenti di P.L. (cat. C)
 - Agente di P.L. (cat. C)
 - Operaio segnaletica

Nel rispetto di quanto contenuto nell'Allegato B paragrafo 4 della Legge Reg. n.1 del 29/01/2016, potranno ricoprire il grado di Sottufficiali-Ispettori di P.L il personale che non abbia riportato alcun provvedimento disciplinare previsto dal CCNLL negli ultimi due anni di servizio e che abbia superato con esito positivo il corso per accedere al grado.

2. Il corso consiste nel frequentare quindici ore didattiche, predisposte dallo stesso Comune, nelle materie di seguito elencate:

- Elementi di C.d.S.;
- Elementi di Polizia Commerciale;
- Elementi di Polizia Edilizia;
- Elementi di P.G. e di Diritto Penale con particolare riferimento ai reati contro la P. A.;
- Regolamento di Polizia Urbana di Monterotondo.

Art. 4 – Dotazione organica e qualifiche

1. La struttura organica del Corpo della Polizia Locale è organizzata come segue, ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 29 Gennaio 2016:

- Comandante del Corpo (Ufficiale-Dirigente di Polizia Locale)
- Vice Comandante del Corpo (Ufficiale-Commissario di Polizia Locale Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni ex cat. D- Titolare di Elevata Qualificazione ex P.O.)
- Ufficiali- Commissari di P.L. (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex cat. D)
- Sottufficiali-Ispettori di P.L. (Area Istruttori – ex cat. C)
- Assistenti e Soprintendenti di P.L. (Area Istruttori – ex cat. C)
- Agente di P.L. (Area Istruttori – ec cat. C)
- Operaio segnaletica (Area Operatori Esperti)

Nel rispetto di quanto contenuto nell'Allegato B paragrafo 4 della Legge Reg. n.1 del 29/01/2016, potranno ricoprire il grado di Sottufficiali-Ispettori di P.L il personale che non abbia riportato alcun provvedimento disciplinare previsto dal CCNLL negli ultimi due anni di servizio e che abbia superato con esito positivo il corso per accedere al grado.

2. Il corso consiste nel frequentare quindici ore didattiche, predisposte dallo stesso Comune, nelle materie di seguito elencate:

- Elementi di C.d.S.;
- Elementi di Polizia Commerciale;
- Elementi di Polizia Edilizia;
- Elementi di P.G. e di Diritto Penale con particolare riferimento ai reati contro la P. A.;
- Regolamento di Polizia Urbana di Monterotondo;
- Sicurezza urbana;
- Elementi di pubblica sicurezza.

A conclusione del corso si procederà allo svolgimento di un test a risposte multiple composto da quindici domande, un colloquio finale, valutazione dei titoli come da Regolamento Comunale.

La commissione sarà composta dal Comandante Presidente e da due Ufficiali-Commissari di P.L..

A parità di merito i "Sottufficiali-Ispettori" saranno individuati fra gli Agenti che avranno svolto più anni di servizio nella Polizia Locale di Monterotondo.

In caso di ulteriore parità, avrà diritto all'inquadramento colui che avrà maggiore età anagrafica.

3. La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed efficienza, dovrà sempre tener conto:

- della popolazione residente, (due Agenti per ogni 800 abitanti) , di quella temporanea e dei relativi flussi;
- della dimensione del territorio comunale;
- della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;
- delle caratteristiche socio-economiche del Comune;
- delle fasce orarie di operatività del servizio;
- di ogni altro elemento utile.

A conclusione del corso si procederà allo svolgimento di un colloquio finale e alla valutazione dei titoli, come da Regolamento Comunale.

La commissione sarà composta dal Comandante Presidente e da due Ufficiali-Commissari di P.L..

A parità di merito i "Sottufficiali-Ispettori" saranno individuati fra gli Agenti che avranno svolto più anni di servizio nella Polizia Locale di Monterotondo.

In caso di ulteriore parità, avrà diritto all'inquadramento colui che avrà maggiore età anagrafica.

3. La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed efficienza, dovrà sempre tener conto:

- della popolazione residente, (due Agenti per ogni 800 abitanti) , di quella temporanea e dei relativi flussi;*
- della dimensione del territorio comunale;*
- della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;*
- delle caratteristiche socio-economiche del Comune;*
- delle fasce orarie di operatività del servizio;*
- di ogni altro elemento utile.*

Art. 4 bis - Conseguimento del grado e presupposti per la progressione del grado:

In materia di conseguimento e progressione del grado da parte del personale inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex cat. C) appartenente al Corpo di Polizia Locale si applicano i criteri e le condizioni espressamente previsti nei paragrafi §2- §4- §5- §6 dell'allegato B – Sez. B1 del Regolamento Regionale n. 1/2016, fatto salvo quanto espressamente previsto dal

paragrafo §7 del medesimo Regolamento, recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 9/03/2017 avente ad oggetto l’“Attuazione art. 19 Regolamento Regione Lazio 29/0172016, n. 1 – Atto di esecuzione del Regolamento Corpo di Polizia Locale di Monterotondo approvato con D.C.C. n. 88/2016, alle disposizioni normativamente indicate nell’Allegato B (Sezione B.1 e Sezione B.2)”.

Ai fini del conseguimento e della progressione del grado da parte del personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D), in conformità a quanto disposto nei paragrafi §3- §4- §7 dell’Allegato B – Sez. B1 del Regolamento Regionale n. 1/2016, si applicano i sottoindicati criteri e condizioni espressamente disposti dall’Ente:

- ⇒ **Vice Commissario Aggiunto:** denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D1);
- ⇒ **Vice Commissario:** denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D1) dopo 5 anni di anzianità da Vice Commissario Aggiunto;
- ⇒ **Commissario:** denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D3), ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D1) dopo 5 anni di anzianità da Vice Commissario;
- ⇒ **Commissario Capo:** denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D3) dopo 5 anni di anzianità da Commissario;
- ⇒ **Commissario Coordinatore:** denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D1) dopo 5 anni di anzianità da Commissario Capo.
- ⇒ **Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Monterotondo**
Categoria dei Commissari: denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat. D) ai sensi del CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto funzioni locali, fatto salvo quanto espressamente previsto nel paragrafo §7 del Regolamento Regionale n. 1/2016;
- ⇒ **Comandante del Corpo di Polizia Locale Monterotondo**

Dirigente: denominazione e distintivo per il personale inquadrato nella categoria giuridica di Dirigente, così come previsto dall'allegato B - Sez. B1 paragrafi §1-§2-§3-§4 e Sez. B.2, fatto salvo quanto espressamente previsto nel paragrafo §7 del Regolamento Regionale n. 1/2016.

L'Allegato B, Sezione B.1 e Sezione B.2 del Regolamento Regionale del Lazio 29/01/2016 n. 1, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 09/03/2017, è integralmente recepito nel presente atto come Allegato B, di cui costituisce parte integrante e sostanziale”.

Art. 5 - Territorio

L'ambito del territorio in cui si espleta il servizio è quello comunale.

Ai fini di un espletamento efficace e più aderente alle esigenze locali dei servizi d'istituto, il territorio può essere suddiviso in zone il cui numero ed ampiezza sono determinati con ordinanza del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo di P.L..

Art. 6 - Servizi di particolare rilevanza

1. I servizi di particolare rilevanza per l'espletamento dei compiti di viabilità, si riferiscono allo svolgimento di manifestazioni politiche, sportive, religiose, culturali e simili, che comportano il concorso di folla o che comunque rivestono caratteri di particolare rilevanza.
2. Detti adempimenti costituiscono la struttura per l'espletamento, in via immediata, su tutto il territorio comunale, dei servizi d'emergenza e di protezione civile che richiedano specifiche dotazioni di mezzi motorizzati e supporti tecnici.

Art. 7 - Rimozione veicoli

1. La rimozione veicoli viene svolta autonomamente dagli appartenenti alla viabilità, sulla base delle direttive di massima del Ufficiale-Commissario ed ogni qualvolta il singolo operatore debba operare in rispetto della legge.

Art. 8 - Corsi di preparazione e aggiornamento

1. Corsi di approfondimento dovranno essere organizzati nel rispetto di quanto stabilisce la normativa regionale in materia . Il Comune a tal fine provvede annualmente ad assegnare una quota di risorse economiche.
2. Nei programmi didattici deve essere dedicata particolare cura all'insegnamento dei diritti e doveri del cittadino delle materie giuridiche e professionali ed alle esercitazioni tecniche e

pratiche.

3. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, lo svolgimento dei corsi, la conduzione delle esercitazioni ed rapporto fra docenti e discenti devono rispondere al fine di conseguire la più alta preparazione del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità d'iniziativa.
4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a partecipare ai corsi di preparazione e aggiornamento che saranno considerati per la valutazione del personale.

Art. 9 - Centro automatizzato del Corpo di Polizia Locale

1. E' istituito presso il Corpo di Polizia Locale, una struttura per la gestione di tutte le procedure automatizzate necessarie per il soddisfacimento delle peculiari esigenze di servizio.
 1. Tale struttura opera in collaborazione con il Centro Elaborazione Dati del Comune, in atto funzionante.
 3. Le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento della struttura automatizzata saranno disciplinate dal Vice Comandante del Corpo.

Art. 10 - Autoparco del Corpo di Polizia Locale

1. Nell'ambito del servizio di viabilità e traffico è costituita una struttura di supporto per l'espletamento e la gestione dei servizi mediante eventuale autoparco, composto da mezzi omologati per compiti di polizia.
 1. Le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento della struttura sono disciplinate direttamente dal Comandante e Vice Comandante del Corpo.

Art. 11 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1: I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale, devono essere usati solo per ragioni di servizi o quando ne sia giustificato l'impiego.

Eventuali danni arrecati ai veicoli in dotazione alla Polizia Locale dovranno essere comunicati mediante relazione di servizio al Comandante che, se accertate eventuali responsabilità del conducente per negligenza e imprudenza, adotterà provvedimenti disciplinari.

2. L'Ufficiale-Commissario dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi. L'Ufficiale-Commissario può avvalersi di un collaboratore, da esso nominato, per il rispetto della presente disposizione.

Art. 12 - Servizio contravvenzioni, depositerie e oggetti smarriti

Presso il Comando di Polizia Locale, al fine della maggiore unitarietà ed efficienza dei relativi servizi in merito alla notificazione, al riscontro dell'avvenuto pagamento, *a quanto altro pertinente in ordine ai verbali di accertamento di illeciti amministrativi elevati dagli appartenenti al Corpo, è istituito un servizio contravvenzioni, depositarie e oggetti smarriti.*

Il servizio contravvenzioni potrà comportare l'istituzione della "cassa contravvenzioni".

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I

Art. 13 - Stato giuridico del personale

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, lo stato giuridico degli appartenenti al Corpo è disciplinato, oltreché da quanto espressamente previsto dal Regolamento Organico del personale del Comune, dai C.C.N. L. e dalle vigenti norme di legge ad essi applicabili.

2. Salvo quanto disposto nel comma precedente con apposito atto deliberativo, vengono determinati i requisiti psicofisici ed attitudinali necessari per l'assunzione ed il mantenimento in attività di servizio. In ogni caso l'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n 65.

1. Nelle commissioni di concorso per l'assunzione in servizio deve essere chiamato a farne parte il Comandante del Corpo o Ufficiale-Commissario delegato dallo stesso.

2. Per quanto attiene alle norme d'accesso, prove d'esame, commissione di concorso, nomina, periodo di prova, giuramento e promessa solenne, la materia è regolamentata oltreché dalle norme del presente Regolamento, per quanto in questo non previsto e con questo non in contrasto, anche dalle norme previste nel Regolamento Organico del personale del Comune.

NORME DI ACCESSO

Art. 14 - Titolo di studio

I titoli di studio richiesti per l'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali del Corpo di Polizia Municipale sono quelli stabiliti in sede di Accordo Nazionale per i dipendenti degli EELL

Art. 15 - Requisiti fisici per l'ammissione ai concorsi

1. Per l'ammissione alle procedure concorsuali esterne per la copertura di posti vacanti dell'organico del Corpo di Polizia Locale, i candidati devono avere compiuto i 18 anni e non avere superato i 35 anni, fatte salve le elevazioni di legge.

1. I candidati a concorsi pubblici per la copertura di posti nella Polizia Municipale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale;
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- acutezza visiva. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso non può superare i seguenti limiti:
 - miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie, quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio;
 - percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.

3. Per l'ammissione alle procedure concorsuali interne, per la copertura di posti vacanti dell'organico del Corpo di Polizia Locale, si farà riferimento ai regolamenti per le assunzioni vigenti e previste dal Comune di Monterotondo.

4. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle

mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio dell'amministrazione comunale. L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 16 - Altri requisiti richiesti

1. I candidati di cui all'articolo precedente dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle FF. AA. o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore non inferiore alla categoria "B";
- trovarsi nella condizione soggettiva prevista dall'art. 5, secondo comma della Legge 65/86.

Art. 17 - Prova d'esame

1. Nei concorsi pubblici per i posti di Agente di Polizia Municipale sono previste le seguenti prove d'esame:

Prova scritta:

Diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento comunale;

Prova scritta:

Procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

Prova orale:

- materie delle prove scritte;
- elementi di diritto e procedura penale;
- elementi di diritto della circolazione stradale;

- nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza, legge quadro

Art. 18 - Subordinazione gerarchica

A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica.

A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio.

A parità di anzianità di servizio, dall'età.

Art. 19 – Principi di subordinazione gerarchica

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia. Atteggiamenti contrari potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari così come previsto dalla normativa vigente del CCNL .

Art. 20 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute. Comportamenti contrari saranno oggetto di provvedimenti disciplinari così come previsto dalla normativa vigente del CCNL .

2. Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

1. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

2. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art. 21 - Obbligo di sovrintendere l'attività del personale di P.L.

1. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento e l'attività del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di garantire l'ottimo servizio prestato dagli stessi e se del caso di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti, inoltre l'Ufficiale-Commissario dovrà esprimere una valutazione del personale da lui dipendente, relativamente all'attività svolta.

CAPO II

Art. 22 - Diritti e doveri generali

1. La Polizia Locale espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.

1. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti norme di legge o di contratto di lavoro, per motivate specifiche circostanze di servizio, possono essere stabilite particolari modalità per lo svolgimento dei compiti d'istituto da parte del personale femminile.

2. Gli appartenenti al Corpo non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti a quelli istituzionali.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

4. Qualora dal proprio superiore gerarchico od operativo venga impartito un ordine, che l'appartenente al Corpo ritenga palesemente illegittimo, deve darne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo ha il dovere di darvi esecuzione e di esso risponde il superiore che lo ha impartito; non deve, comunque, essere eseguito l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisce illecito amministrativo.

5. Gli appartenenti ai Corpo devono rispondere alle chiamate per eventuali interventi eccezionali derivanti da calamità naturali, eccetto impedimenti comprovati.

7. Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle loro funzioni ed ogni altro dovere, previsto a termine del vigente regolamento e ad ogni disposizione di Legge.

8. Rientra tra i doveri degli appartenenti al Corpo non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.

Art. 23 - Diritti sindacali e di sciopero

1. Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di associarsi in sindacati. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dalle vigenti norme di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi sindacali locali.

1. Il diritto di sciopero è esercitato in modo da non pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica e le attività di polizia giudiziaria, pertanto è esercitato assicurando i servizi minimi essenziali previsti dagli accordi quadro e dai CCNL disciplinanti la materia ai sensi della legge 146/90 e 83/2000 e succ. modifiche.

3. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, il Comandante cura l'intrattenimento di costanti relazioni con le rappresentanze sindacali e vigila sul corretto adempimento di quanto stabilito negli accordi e nelle intese, intercorse fra Amministrazione Comunale e sindacati.

Art. 24 - Tessera di riconoscimento

1. Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento così come previsto e disciplinato dall'art. 5 del Regolamento Regionale n.1 del 29/01/2016 (sezione A.6).

La tessera deve essere portata sempre al seguito sia in uniforme che in abito borghese.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al Comandante l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari derivati dall'incauta custodia dello stesso.

Art. 25 - Distintivo di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnato un "Distintivo di servizio" così come previsto e disciplinato dall'art.5 del Regolamento Regionale n.1 29/01/2016 (sezione A.6).

Il personale deve conservarlo con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari derivanti dall'incauta custodia dello stesso.

Art. 26 - Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 7 marzo 1986, n 65, è responsabile direttamente verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.
1. Ha competenza circa l'organizzazione e la direzione tecnico operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo.
2. Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza.
3. Provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo di ordini di servizio.
4. Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa.
5. Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi.
6. Elabora, nelle materie di competenza, studi, relazioni pareri, proposte e schemi di provvedimenti.
7. Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza, avvalendosi, se del caso, della collaborazione dell'Ufficiale-Commissario di Polizia Locale.
8. Il Comandante della Polizia Locale, nel rispetto della Legge n° 65/86 stante il ruolo e il rapporto con l'Autorità Giudiziaria non rientra nei sistemi di rotazione del personale.
9. Avvalendosi dell'opera dei più diretti collaboratori cura la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Corpo. Assegna il personale dipendente ai vari servizi ed uffici, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.
10. Attribuisce i trattamenti economici per il personale assegnato alla struttura di competenza secondo quanto previsto dalla normativa , dal CCNL a dal contratto collettivo decentrato.

11. Provvede ad emanare direttive e disposizioni particolareggiate per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente ai vari servizi ed uffici, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e compie frequenti ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi.
12. Cura il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con gli organi di polizia e con le altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale. Inoltre cura le relazioni sindacali sulla base dei contratti collettivi vigenti.
13. Rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni in occasione di manifestazioni pubbliche.
14. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Ufficiale-Commissario di Polizia Locale all'uopo preposto.
15. Propone encomi o elogi al personale ritenuto meritevole così come previsto e disciplinato dal Regolamento Regionale n.1 del 29/01/2016.

Art. 27 - Attribuzioni e compiti del Ufficiale-Commissario di Polizia Locale.

1. L'ufficiale-Commissario coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.
1. Assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell'Amministrazione e del Comandante.
2. Organizza, dirige e coordina di persona servizi di particolare rilievo o in cui sia impiegato numeroso personale addetto di competenza, ed emana istruzioni dettagliate sui compiti da assolvere.
3. Svolge attività propositive di elaborazione, di istruttoria e ricerca nel campo amministrativo e tecnico. E' responsabile per i risultati delle attività svolte nonché di quelle dei nuclei assegnati.
- 5 Adotta provvedimenti che ritenga utili per il buon andamento dei servizi stessi, sottponendo all'esame superiore ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza e carattere continuativo.

6. Cura l'istruzione professionale del personale assegnato ai reparti a ciascuno per la propria competenza.
7. Sostituisce il Comandante in caso di assenza o impedimento.
7. Provvede ai vagli ed all'istruttoria di atti e provvedimenti, assicurando il rispetto delle procedure previste. Svolge altresì attività di studio, ricerca ed elaborazione, nell'ambito delle competenze affidate ed assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia.
9. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e provvede ad istruirlo sui compiti da assolvere.

Art. 28 - Attribuzioni e compiti degli Ispettori di Polizia Locale

Gli Ispettori di P.L. coadiuvano il superiore diretto nelle sue attribuzioni. Forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente all'espletamento del servizio. Vigilano sul servizio e sul comportamento del personale dipendente. Sottopongono all'esame del superiore diretto ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo. Assicurano l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori. Coordinano servizi nei quali sono impiegati più operatori di Polizia Locale.

Art. 29 - Attribuzioni e compiti degli Agenti, Assistenti e Soprintendenti di Polizia Locale

Sono responsabili dell'impiego tecnico-operativo del personale eventualmente loro affidato, nonché del corretto espletamento dei servizi e dei compiti loro affidati, nei limiti delle attribuzioni loro derivanti dalle qualifiche di Agenti di Polizia Giudiziarie/Pubblica Sicurezza, dalle leggi e dal vigente C. C. N. L., riferendo ogni fatto e situazione relativi all'espletamento dei servizi d'istituto.

Art.30 - Destinazione temporanea di personale presso altri uffici

I distacchi ed i comandi temporanei di personale addetto alla polizia Locale ad altri uffici dell'Amministrazione o presso altri Enti può essere effettuato soltanto se esso è impiegato per l'assolvimento di compiti istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal vigente

C. C. N. L. e nell'ambito delle attività dell'Ente di appartenenza e dell'Ente presso cui il personale è stato comandato (in quest'ultimo caso sarà necessario il consenso del personale comandato)

Art. 31 - Ricompense e riconoscimenti

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale che siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento Organico Generale per il personale del Comune, possono essere concessi Riconoscimenti così come previsti e disciplinati dal Regolamento Regionale n.1 del 29 gennaio 2016 Capo III.

TITOLO IV

CAPO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 32 - Destinazione d'impiego del personale

1. Al fine di un armonico ed efficiente espletamento dei servizi d'istituto, secondo un razionale rapporto con la dotazione organica complessiva di personale del Corpo, il Comandante del Corpo individua la priorità in ordine alla tipologia dei servizi d'istituto da svolgere, con la quantificazione di massima del contingente numerico di personale da impiegare conseguentemente.

2. La sopra detta determinazione viene effettuata ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, previa opportuna intesa con l'autorità giudiziaria competente e con il Comandante del Corpo, stabilisce con ordinanza il personale da assegnare eventualmente, in via continuativa, alle sezioni giudiziarie della procura della Repubblica per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria.

2. La forza minima giornaliera deve essere **minimo** di 3/5 dei totali del turno lavorativo.

Art. 33 - Organizzazione dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi d'istituto, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni del vigente C. C. N. L., riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro.

1. Salvo quanto stabilito nel comma precedente e quanto stabilito nel presente regolamento la predisposizione e l'organizzazione dei servizi ed il conseguente impiego tecnico-operativo del personale spetta, ai sensi dell'art 9 della Legge 7 marzo 1986, n 65, al Comandante del Corpo.

2. Il Comandante assicura opportune forme di rotazione fra il personale al fine di migliorare le conoscenze e le competenze tecnico operative di tutti gli appartenenti al Corpo.
3. Al fine di una costante e migliore valutazione delle esigenze in tutti i vari rami del servizio, il Comandante del Corpo convoca in apposito rapporto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, gli Ufficiali-Commissari. Le medesime riunioni sono convocate anche dal Sindaco, qualora questo ne avvisi la necessità.

Art. 34 – Disciplina dei servizi

1. Gli atti per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per tutti i settori delle attività istituzionali attinenti alla Polizia Locale sono:

a) Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica per ogni ufficio o reparto e ne programma le normali attività operative. Viene redatto a cadenza settimanale o giornaliera ed esposto all'albo dell'Ufficio Comando almeno due giorni precedente a quello al quale si riferisce, salvo casi eccezionali.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio o reparto da cui dipende. L'ordine di servizio contiene: Cognome, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, dotazioni e prescrizioni particolari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione quotidianamente dell'ordine di servizio.

L'ordine di servizio numerato progressivamente redatto, deve essere sottoscritto dal Comandante del Corpo o dall'Ufficiale-Commissario delegato.

a) Circolare

Essa costituisce il documento, contenente *le* direttive o le istruzioni generali, emanate dal Comando del Corpo per la programmazione, l'organizzazione e coordinamento dei vari reparti di attività del Corpo o per l'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti i compiti d'istituto. Tale pubblicazione costituisce fonte precettiva per tutti gli appartenenti al Corpo

b) Albo Interno

E' istituito l'albo del Corpo della Polizia Locale di Monterotondo, consistente in una bacheca affissa in una delle Sedi del Comando divisa in 2 sezioni, di cui una dedicata alle 00.SS., per le comunicazioni che si intenderanno rendere note al Corpo, e l'altra riservata alla pubblicazione di ordini e disposizioni di servizi, atti, circolari, documenti, ecc. a cura del Comando e utili e necessari per l'efficienza degli appartenenti al Corpo.

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio generale e degli eventuali ordini di servizio particolari, i quali devono essere esposti in apposita bacheca. Eventuali successive variazioni vanno comunicate al personale interessato.
2. Copia del presente regolamento deve essere parimenti conservata, a cura del Comando, e tenuta a disposizione del personale, che richieda di consultarlo.

Art. 35 – Servizi Reperibilità, di emergenza e protezione civile

1. Il Comandante del Corpo coordina, pianifica ed organizza in collaborazione con gli Ufficiali-Commissari i servizi di emergenza e protezione civile, per la parte demandata alla Polizia Locale.
 1. E' istituito un servizio di reperibilità per il personale del Corpo di Polizia Locale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
 2. La reperibilità si attiva inoltre nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina.
 3. Il personale attivato deve raggiungere il posto indicatogli entro 45 minuti dalla chiamata, salvo comprovati impedimenti.

Art. 36 - Servizio di protocollo

1. Presso il Comando è costituito un servizio protocollo ed archivio delle pratiche e dei documenti.
 1. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio sono disciplinati dal Comando del Corpo, secondo le vigenti disposizioni di legge e dell'Amministrazione in materia, ed in modo da assicurare la massima snellezza ed efficienza, nonché la riservatezza nella conservazione degli atti.

Art. 37 - Servizi statistici, di documentazione e biblioteca del corpo

1. Al fine di poter efficacemente programmare e pianificare le attività d'istituto e verificarne i risultati, ciascun servizio in cui si articola il Corpo cura, in particolar modo, l'elaborazione dei dati statistici e di documentazione, secondo le direttive metodologiche, impartite dal Comandante del Corpo.
1. E' costituita presso il Corpo di Polizia Municipale la biblioteca per la raccolta di riviste e pubblicazioni riguardante i servizi ed i compiti in materia di polizia locale.
Tutti gli appartenenti al Corpo potranno consultare il materiale disponibile.

Art. 38 - Servizi particolari

Qualora si renda necessario svolgere servizi particolari, il Sindaco di comune accordo con il Comandante del Corpo e sentite le organizzazioni sindacali, quale massima autorità locale di Pubblica Sicurezza, autorizza con specifico provvedimento i servizi Particolari, assicurando adeguati livelli di sicurezza.

Art. 39 - Funzioni di collaborazione

Nelle funzioni di Pubblica Sicurezza il personale della Polizia Localo collabora con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/86, previa intesa con l'Autorità preposta.

CAPO II

Art. 40 - Aggiornamento giuridico

1. Il Comandante del Corpo provvede all'individuazione dei testi e riviste giuridiche e professionali da fornire ai reparti per l'aggiornamento e la consultazione, da parte del personale dipendente, di altri testi giacenti presso l'archivio comunale e la biblioteca comunale.

Art. 41 - Dotazioni di attrezzature, veicoli, mezzi e supporti tecnici

1. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché i beni immobili, che sono attribuiti al Corpo devono essere custoditi e utilizzati con la massima diligenza. L'incauta custodia, detenzione e utilizzo potranno essere oggetto di provvedimento disciplinare.
2. Per la scelta, l'acquisto e la fornitura dei materiali, mezzi e supporti tecnici necessari, si rinvia a quanto stabilito e disciplinato dal Regolamento Regionale 29 gennaio 2016, n.1
2. Le suddette scelte devono privilegiare le peculiari esigenze operative proprie dell'attività di Polizia Municipale, svolto dal Corpo, secondo criteri di efficienza, funzionalità e snellezza delle procedure, relative all'acquisizione e fornitura dei materiali, mezzi e supporti tecnici.

Art. 42 - Effetti di vestiario e di equipaggiamento

1. Gli effetti di vestiario e di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione Comunale a tutti gli appartenenti al Corpo.
 1. La tipologia, le caratteristiche, i distintivi di grado e la durata massima degli effetti di vestiario e di equipaggiamento sono determinati nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento Regionale 29 gennaio 2016, n. 1.

“Art. 42 bis – Armamento:

Il presente Regolamento recepisce integralmente il "Regolamento Armamento Polizia Locale", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2024 in materia di armamento degli appartenenti alla Polizia Locale dotati di qualifica di agente di pubblica sicurezza, dotazioni delle armi e organizzazione dei servizi prestati con armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Il Regolamento Armamento Polizia Locale (D.C.C. n. 28 del 23/04/2024) viene recepito nel presente atto come Allegato A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale”.

CAPO III

Art. 43 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo, l'autorità, il prestigio e la dignità. Comportamenti contrari alla presente disposizione potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire, a chi non ne abbia il diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivarne danno all'Amministrazione Comunale all'attività di Polizia o a terzi. Comportamenti contrari alla presente disposizione potranno costituire fattispecie di reato ai sensi dell'art 326 del C.P. e di provvedimenti disciplinari.
3. La divulgazione di notizie d'interesse generale, che non debbono rimanere segrete o riservate concernenti l'attività dei servizi, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dagli Ufficiali-Commissari in cui si articola il Corpo con le limitazioni e le modalità stabilite dal Comando del Corpo di Polizia Locale. In ogni caso devono essere sempre adottate le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.
4. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Art. 44 - Riconoscimento in servizio

1. Gli appartenenti ai Corpo che, per ragioni d'ufficio, vengono in contatto con i cittadini, sono tenuti, qualora operino in borghese o se richiesto, a fornire il proprio numeri di matricola. Qualora ne venga fatta espressa richiesta, gli stessi sono tenuti, altresì, a fornire la propria qualifica di servizio, il cognome e il nome, esibendo la tessera di riconoscimento.
1. Gli appartenenti al Corpo, autorizzati dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili, sono tenuti, nel momento in cui debbano far riconoscere la loro qualità ad altro per cui l'intervento assuma rilevanza esterna, ad applicare all'abito, in modo ben visibile, una placca di riconoscimento e ad esibire, se richiesto, la tessera personale di riconoscimento.
2. Le caratteristiche della tessera e della placca di riconoscimento sono determinate e disciplinate dal Regolamento Regionale 29 gennaio 2016, n.1 .

Art. 45 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:
 - a) non deve abbandonare il posto fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo, salvo che non ne venga autorizzato espressamente da un superiore e con automatico riconoscimento dei benefici economici contrattuali,
 - a) deve passare eventuali consegne particolari al personale che lo sostituisce.

Art. 46 - Obblighi del personale al termine del servizio

Su ogni fatto di particolare rilievo, avvenuto durante l'espletamento del servizio, il personale deve riferire con apposito rapporto al Comandante del Corpo, restando l'obbligo di redigere gli ulteriori eventuali atti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 47 - Saluto

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a rivolgere il saluto ai propri superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere al saluto.
 1. Ugualmente il saluto è dovuto al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali.
 2. Il saluto fra pari grado e verso i cittadini con i quali si venga in contatto per ragioni di servizio è una forma di cortesia.
 3. Il saluto da parte del personale operante è effettuato portando la mano destra tesa all'altezza del copricapo.

Art. 48 - Uso dell'uniforme, dell'alta uniforme e cura della persona

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo con apposite istruzioni.
 1. La foggia degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, che costituiscono l'uniforme prescritta, non può essere alterata o variata.
 2. Per il personale che svolge speciali servizi o in presenza di contingenti o particolari circostanze, i responsabili dei gruppi, uffici e servizi in cui si articola il Corpo, possono esentare

i dipendenti dall'obbligo d'indossare l'uniforme, fermo restando l'obbligo di darne motivata comunicazione, non appena possibile, al Comandante del Corpo

3. Il Comandante del Corpo, può autorizzare, per motivate esigenze di servizio, l'impiego a carattere permanente o a tempo limitato, di personale in abiti civili, fissandone limiti e modalità.
4. Gli appartenenti al Corpo devono avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, incidenti sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione Comunale che rappresentano.
5. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba, dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di apparisienza.
6. L'alta uniforme, deve essere conservata con particolare cura. L'uso della sciabola viene disposto, di volta in volta, dal Comandante, in occasione dei soli servizi di guardia d'onore di feste o funzioni pubbliche.
7. Comportamenti contrari alle presenti disposizioni potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari.

Art. 49 - Controlli sui servizi

1. Gli Ufficiali-Commissari del Corpo, devono controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale preposto.
 1. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi, ai fini dei successivi adempimenti, se ne riferisce con relazione al Comandante del Corpo.
 2. In ogni circostanza il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

CAPO IV

Art. 50 - Assistenza sanitaria

1. Ai Componenti del Corpo di P.L. vengono riconosciute le prestazioni in materia sanitaria

per la medicina preventiva, per la prestazione d'assistenza medico-legale, per le malattie ed infortuni professionali.

1. Con apposito atto deliberativo viene disciplinato il funzionamento del suddetto servizio

Art. 51 - Assistenza legale

L'Amministrazione Comunale provvede all'assistenza legale degli appartenenti al Corpo sottoposti a procedimenti penali e civili per fatti commessi nell'espletamento dei compiti d'istituto, nei limiti e con le modalità previsti dal C.C. N. L..

Art. 52 - Fondo assistenza e previdenza.

Viene istituito il fondo assistenza e previdenza per il Corpo di P.L. finalizzato all'attivazione di polizze assicurative tese a salvaguardare i livelli economici maturati e a integrare i trattamenti di quiescenza. Per le suddette finalità il fondo si realizzerà mediante l'istituzione di organismi costituiti ai sensi dell'art.208 del C.d.S. e ai sensi della Legge 300/70 Statuto dei Lavoratori.

Art. 53 - Bandiera del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Municipale è dotato di una propria bandiera che si identifica con il Gonfalone Comunale.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio senza reclami e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
3. Così come previsto dallo Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale ed il Segretario Generale del Comune, assicureranno la massima diffusione del presente Regolamento.

Art. 55 - Norma finale

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n 65, come previsto dal Regolamento Regionale del 29.01.2016 n.1 (art. 19 CAPO VIII), il presente Regolamento è trasmesso al Presidente della Regione Lazio.

“Art. 56 – Disposizioni Transitorie relative alla Delibera di Giunta n. 38/2017 e Allegati:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09/03/2017, relative alla formale conversione ed attribuzione dei gradi e dei distintivi di grado nei confronti del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, si intendono superate e sostituite dalle presenti disposizioni.

Resta salvo e pienamente efficace l’Allegato B, Sezione B.1 e Sezione B.2 del Regolamento Regionale del Lazio 29/01/2016 n. 1 allegato alla medesima delibera, che continua a produrre effetti giuridici nei limiti della sua compatibilità con il presente regolamento.

L’Allegato A (Regolamento Armamento Polizia Locale D.C.C. n. 28 del 23/04/2024) e l’Allegato B (Allegato B, Sezione B.1 e Sezione B.2 del Regolamento Regionale del Lazio 29/01/2016 n. 1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento”



COMUNE DI MONTEROTONDO
Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2024)

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4 Strumenti di autotutela

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 Assegnazione dell'arma**
- Art. 6 Ritiro cautelare dell'arma**
- Art. 7 Riconsegna dell'arma**
- Art. 8 Servizi esplicati senza l'arma**
- Art. 9 Modalità di porto dell'arma**
- Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza**
- Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 12 Prelevamento e deposito dell'arma**
- Art. 13 Doveri dell'assegnatario**
- Art. 14 Istituzione e caratteristiche dell'armeria**
- Art. 15 Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**
- Art. 16 Consegnatario e sub consegnatario di armeria**
- Art. 17 Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria**
- Art. 18 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

Art. 19 Registri obbligatori

Art. 20 Prescrizioni per la sicurezza

Art. 21 Scarico armi

Art. 22 Controlli e sorveglianza

CAPO V

ADDESTRAMENTO

Art. 23 Addestramento al tiro obbligatorio

Art. 24 Addestramento al tiro facoltativo

Art. 25 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Norme integrative

Art. 27 Entrata in vigore e pubblicazione

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, Leggequadro sull'ordinamento della polizia municipale, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i servizi con l'arma in dotazione.
L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle definite armi comuni da sparo ai sensi della vigente normativa, è la pistola semiautomatica con calibri da 7,65 a 9 mm, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.
2. Il Corpo può essere dotato di un massimo di 4 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza, in occasione di feste o ceremonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.
3. È consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 6 e 7.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4

Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi costituiscono dotazione di reparto.
2. I presidi difensivi di cui al precedente comma sono individuati dalla L.R. n.1/2005 e dal Regolamento Regionale del 29 gennaio 2016, n. 1 e ss.mm.
3. È prevista la dotazione delle manette (o fascette), di spray urticante e Baton (mazzetta distanziatrice), nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità.
4. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.
5. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

CAPO III

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo:

- a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Roma;
- b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
- c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.

2. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa.

3. Gli obiettori di coscienza eventualmente già presenti nel Corpo saranno impiegati in servizi compatibili con tale posizione, nel rispetto del presente regolamento e secondo le disposizioni del Comando.

4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.

5. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.

6. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante a tale scopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Art. 6

Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante o in caso di urgenza il consegnatario di armeria ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il responsabile del reparto o dell'ufficio di appartenenza o altro addetto al coordinamento e controllo, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano

manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.

3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Art. 7 **Riconsegna dell'arma**

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

1. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
2. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
3. all'atto del cambiamento di profilo professionale;
4. quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
5. nelle ipotesi di cui all'articolo 6;
6. quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
7. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui al successivo art. 23;
8. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 8 **Servizi esplicati senza arma**

Gli appartenenti al Corpo, cui non sia stata ancora assegnata l'arma o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, compatibilmente possono ugualmente essere assegnati ai servizi di vigilanza, controllo, protezione, e di pronto intervento.

Art. 9 **Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Comando che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Comando è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante, i responsabili di Servizio e gli addetti al coordinamento e controllo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Comando che siano assegnati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, a non portare l'arma.
8. È vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
9. È vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 10 **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Comando in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima senza l'arma in dotazione; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Comando cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 11 **Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma in dotazione.
2. Il Sindaco, o il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di Polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Comando in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, secondo le previsioni del presente regolamento.
5. Il Comandante, nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Roma ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12

Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata in armeria presso il consegnatario o sub consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art.19.
2. Fuori dei casi di cui all'art. 7, l'appartenente al Comando che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate nell'armeria delle sedi del Comando di Polizia Locale.

3. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a giorni 45 continuativi, il consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma nell'armeria limitatamente al periodo di assenza.

Art. 13

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Comando cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - 1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - 1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - 1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - 1.4. presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - 1.5. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - 1.6. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo V.
2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:
 - 2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - 2.2. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
 - 2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - 2.4. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
 - 2.5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - 2.6. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
 - 2.7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
 - 2.8. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.
 - 2.9. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 14
Istituzione e caratteristiche dell'armeria

1. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Comando di Polizia Locale.
2. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.
3. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore.
4. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando di Polizia Locale in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza, essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.
5. Le porte, ove possibile, devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredata di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
6. Le attrezature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

Art. 15
Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave, con chiusura del tipo a cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione.
2. Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.
3. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario.
4. Fuori dell'orario di servizio dei medesimi, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.
6. Nell'armeria, salvo diversa e motivata scelta del Comandante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate e custodite le sciabole di cui può dotarsi il Corpo, oltre ai presidi tattici difensivi.
7. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 16
Consegnatario e sub consegnatario di armeria

1. Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munitionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

Art. 17
Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria

1. Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.

2. Essi in particolare curano con la massima diligenza:

- 2.1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;
- 2.2. la effettuazione dei controlli giornalieri e/o periodici;
- 2.3. la tenuta dei registri e della documentazione;
- 2.4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

3. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

4. Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Art. 18
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al sub consegnatario di armeria.

2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario o sub consegnatario di armeria.

3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 19

Registri obbligatori

1. Il responsabile di armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - 1.1. registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
 - 1.2. registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
 - 1.3. registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
 - 1.4. registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine del registro di cui al punto 1.1. del presente articolo, a cura del responsabile di armeria, devono essere preventivamente numerate e vidimate dal Questore, mentre quelle dei registri di cui ai punti 1.2., 1.3. ed 1.4. sono numerate e vistrate dal Comandante il Corpo.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

Art. 20

Prescrizioni per la sicurezza

1. Nell'armeria, e nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza, in particolare:
 - 1.1. le armi devono essere prelevate e versate scariche;
 - 1.2. le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, appositamente individuato con specifico provvedimento ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolinità propria e altrui.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Comando devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario.
3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.

4. Le munizioni in dotazione al Comando custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.
5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario di armeria si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

Art. 21

Scarico armi

1. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotato il Comando.
2. Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, delimitato da pareti in muratura di adeguato spessore e consistenza, separato dai locali adibiti ad ufficio e dal locale armeria, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
3. Il consegnatario di armeria, o in caso di suo impedimento il sub consegnatario, avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.
4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure rese note dal Comandante con apposite disposizioni operative.
5. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

Art. 22

Controlli e sorveglianza

1. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli dell'armeria, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il consegnatario e/o sub consegnatario svolgono costanti controlli dei dispositivi di scarico armi di cui si è dotato il Comando per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.
3. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro delle ispezioni.
4. Dovrà essere predisposta un'adeguata sorveglianza all'esterno dell'armeria per verificare costantemente le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e

per ispezionare l'interno dell'armeria attraverso apposito spioncino o finestrella della porta d'accesso e/o con sistemi di videosorveglianza.

5. Il personale incaricato dovrà intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.

6. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO V

Art. 23

ADDESTRAMENTO

Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Comando, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Comando, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

Art. 24

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3 art.23, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.

2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 25

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 23 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Comando, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, del regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale di Monterotondo, ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

Art. 27

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Il medesimo è comunicato al Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.



**comune di
monterotondo**
città metropolitana di **roma capitale**

PRESA D'ATTO

ALLEGATO "B"

GRADI

Sommario

Sezione B.1 - Disciplina dei gradi

Sezione B.2 - Disposizioni transitorie e tabelle conversione

REGOLAMENTO REGIONE LAZIO 29 GENNAIO 2016 N. 1

B.U.R.L. 2 febbraio 2016, n. 9 – Suppl. n. 1

SEZIONE B.1

DISCIPLINA DEI GRADI

§ I — DENOMINAZIONI E DISTINTIVI DI GRADO

Nell'ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi di grado:

Categoria C

- a) *Agenti*
- b) *Sottufficiali*

a) Agenti, assistenti e soprintendenti di polizia locale:

- agente di polizia locale
- assistente di polizia locale
- assistente capo di polizia locale
- vice soprintendente di polizia locale
- soprintendente di polizia locale
- soprintendente capo di polizia locale

b) Sottufficiali - Ispettori di polizia locale:

- vice ispettore di polizia locale
- ispettore di polizia locale
- ispettore capo di polizia locale
- ispettore superiore di polizia locale
- ispettore superiore scelto di polizia locale

Categoria D

Ufficiali — Commissari di polizia locale

- vice commissario aggiunto di polizia locale: ingresso in categoria giuridica D1
- vice commissario di polizia locale
- commissario di polizia locale: ingresso in categoria giuridica D3
- commissario capo di polizia locale
- commissario coordinatore di polizia locale

Dirigenti

Ufficiali — Dirigenti di polizia locale

- primo dirigente di polizia locale
- dirigente superiore di polizia locale
- dirigente generale di polizia locale

§ 2- DESCRIZIONE DISTINTIVI DI GRADO E COMPONENTI UNIFORME

Categoria C

Agente di polizia locale



- *Distintivo di grado:* non previsto;
- *berretto:* con calotta bianca o blu per le polizie degli enti locali diversi dai comuni e visiera in vero cuoio nera con fascia millerighe di tessuto blu scura;
- *soggolo:* striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Assistente di polizia locale



- *Distintivo di grado:* due barrette a V colore rosso da apporre sulle contropalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Assistente capo di polizia locale



- *Distintivo di grado:* tre barrette a V colore rosso da apporre sulle contropalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Vice soprintendente di polizia locale



- *Distintivo di grado:* una barretta liscia colore oro contornata da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* nastro di tessuto dorato con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con un galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Soprintendente di polizia locale



- *Distintivo di grado:* due barrette lisce colore oro contornate da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* nastro di tessuto dorato con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Soprintendente Capo di polizia locale



- *Distintivo di grado:* tre barrette lisce colore oro contornate da trapezio isoscele di colore oro poste sopra una barretta metallica zigrinata color oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* nastro di tessuto con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettori sottufficiali addetti al coordinamento e controllo

Vice ispettore di polizia locale



- *Distintivo di grado*: un pentagono color oro contornato da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettore di polizia locale



- *Distintivo di grado*: due pentagoni color oro contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettore Capo di polizia locale



- *Distintivo di grado*: tre pentagoni color oro contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettore superiore di polizia locale



- *Distintivo di grado:* un pentagono color oro posto al di sopra di un rombo dorato posto al centro di barretta dorata contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con quattro galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettore superiore scelto di polizia locale



- *Distintivo di grado:* una stella a cinque punte dorata posta al di sopra di un rombo dorato posto al centro di barretta dorata contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle controspalline;
- *berretto:* come per l'agente;
- *soggolo:* nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con quattro galloncini dorati bordati di azzurro, bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Categoria D

Vice commissario aggiunto di polizia locale




- *Distintivo di grado:* una stelletta metallica dorata a cinque punte sulle controspalline;
- *berretto:* con calotta bianca o blu per le polizie degli enti locali diversi dai comuni e visiera in vero cuoio nera con fascia damascata a doppia onda sinusoidale intrecciata di tessuto blu scuro;
- *soggolo:* nastro di tessuto dorato con galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Vice commissario di polizia locale



- *Distintivo di grado*: due stellette metalliche dorate a cinque punte sulle controspalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Commissario di polizia locale



- *Distintivo di grado*: tre stellette metalliche dorate a cinque punte sulle controspalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Commissario capo di polizia locale



- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con una stelletta metallica dorata a cinque punte sulle controspalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con un galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Commissario coordinatore di polizia locale



- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con due stellette metalliche dorate a cinque punte sulle controspalline;

- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Dirigenti

Primo dirigente di polizia locale



- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con tre stellette metalliche dorate a cinque punte sulle controspalline. In caso di incarico di comandante le stellette sono bordate di rosso;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con tre galloncini dorati bordati di nero o di rosso in caso di incarico di comandante e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Dirigente superiore di polizia locale



- *Distintivo di grado*: una greca metallica dorata con una stelletta metallica dorata a cinque punte sulle controspalline. Per il comandante della polizia Città metropolitana di Roma la stelletta è bordata di rosso;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: treccia di cordoncino, tessuta in oro, a tre capi, con un galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio. Per il comandante della polizia della Città metropolitana di Roma il galloncino è bordato di rosso.

Dirigente generale di polizia locale



- *Distintivo di grado:* una greca metallica dorata con due stellette metalliche dorate bordate di rosso a cinque punte sulle contropalline;
- *berretto:* come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo:* treccia di cordoncino, tessuta in oro, a tre capi, con due galloncini dorati bordati di rosso e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

§ 3 - RESPONSABILI DI SERVIZIO E COMANDANTI DI CORPO

Il grado del comandante costituisce il grado più elevato della struttura ed è conferito sulla base della categoria di inquadramento contrattuale.

Segni distintivi della funzione, sono le bordature rosse della stelletta del grado di ispettore superiore scelto e delle stellette dei gradi degli ufficiali, dei galloncini del soggolo del berretto e del fregio araldico dell'Ente di appartenenza sul berretto.

Nel caso in cui sia stata stipulata convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale, ai fini della individuazione del grado del comandante si farà riferimento al totale della popolazione degli enti associati.

I responsabili di servizio ed i comandanti di corpo rivestono i seguenti gradi, salvo che il grado previsto per l'ingresso nella categoria giuridica di inquadramento sia superiore.

Gradi responsabili di servizio:

Responsabile di servizio categoria C: grado di Ispettore superiore scelto

Responsabile di servizio categoria giuridica D1: grado di Vice commissario aggiunto

Responsabile di servizio categoria giuridica D3: grado di Commissario

Gradi comandanti di corpo categoria D:

Comandante in comune fino a 8.000 abitanti: grado di Vice commissario (D1) o grado di Commissario (D3)

Comandante in comune fino a 15.000 abitanti: grado di Commissario

Comandante in comune fino a 35.000 abitanti: grado di Commissario Capo

Comandante in comune oltre 35.000 abitanti: grado di Commissario coordinatore

Comandante di polizia locale di provincia o di ente di area vasta: grado di Commissario coordinatore

Gradi comandanti di corpo di qualifica dirigenziale:

Comandante dirigente: grado di Primo Dirigente

Comandante polizia locale della Città metropolitana di Roma: grado di Dirigente Superiore

Comandante polizia locale Roma Capitale: grado di Dirigente Generale

§ 4 - CONSEGUIMENTO DEL GRADO E PRESUPPOSTI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO

Fermo restando quanto sancito al paragrafo 3 il personale di polizia locale consegue, mediante formale attribuzione con provvedimento dell'ente locale, le denominazioni ed i distintivi di grado con le modalità seguenti.

Categoria C

Agenti di polizia locale

Gradi:

- *agente*: denominazione e distintivo iniziali;
- *assistente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da agente;
- *assistente capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente (10 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *vice soprintendente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente capo (15 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *soprintendente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente (20 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *soprintendente capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da soprintendente (25 anni anzianità complessiva nella categoria);

Sottufficiali - Ispettori di polizia locale

I gradi di sottufficiale - ispettore sono conseguiti dal personale che, nell'ambito di un predeterminato contingente di personale inquadrato in categoria C in servizio presso l'ente locale, svolga funzioni di coordinamento e controllo sulla base di uno specifico provvedimento dell'Ente. Il conferimento del grado iniziale di sottufficiale avviene sulla base di criteri predeterminati dall'ente che tengano conto dei titoli di studio, di formazione professionale, di servizio o previo corso professionale con esame.

Il personale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo, riveste il grado di ispettore superiore scelto.

Gradi:

- *vice ispettore*: denominazione e distintivo iniziali;
- *ispettore*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice ispettore (5 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- *ispettore capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da ispettore (10 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- *ispettore superiore*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da ispettore capo (15 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- *ispettore superiore scelto*: denominazione e distintivo previsto per i responsabili di servizio di polizia locale (con bordatura rossa della stilletta e delle barrette del soggolo) e per il personale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo (senza bordatura rossa della stilletta e con bordatura azzurra barrette del soggolo).

Categoria D

Ufficiali – Commissari di polizia locale

Gradi:

- *vice commissario aggiunto*: denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D1.
- *vice commissario*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 previa specifica regolamentazione del comune;
- *commissario*: denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 previa specifica regolamentazione del comune;
- *commissario capo*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D previa specifica regolamentazione del comune;
- *commissario coordinatore*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D previa specifica regolamentazione del comune.

Fermo restando quanto sancito al paragrafo 3 in ordine ai gradi dei responsabili di servizio e comandanti di corpo, al fine di far fronte alle esigenze organizzative dei corpi di polizia locale di maggior dimensione o con posizione apicale dirigenziale, gli Enti locali possono prevedere, in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, uno sviluppo dei gradi di ufficiale nell'ambito dei limiti fissati in relazione a contingenti predeterminati delle categorie giuridiche D1 e D3. L'avanzamento nei gradi, nell'ambito dei contingenti fissati, avviene col maturare di almeno 5 anni di anzianità nel grado precedente e sulla base di criteri predeterminati dall'ente che tengano conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.

Gli Enti potranno, altresì, prevedere nei propri regolamenti, fermo restando quanto sancito nel paragrafo 3, promozioni straordinarie di grado per eccezionali meriti di servizio.

Dirigenti

Ufficiali – Dirigenti di polizia locale

Gradi:

- *primo dirigente*;
- *dirigente superiore*: comandante polizia locale della Città metropolitana di Roma; vice comandante vicario polizia locale Roma Capitale;
- *dirigente generale*: comandante polizia locale Roma Capitale.

§ 5 – CONDIZIONI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 1/2005 e dall'articolo 6 del regolamento, sulla base dei presupposti di cui al paragrafo 4, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

- non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della *performance* individuale in vigore nell'ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenze per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
- l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.

Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

§ 6 – ULTERIORI DISTINTIVI

Nastrini di anzianità di servizio nel grado

Il personale di polizia locale, ad eccezione di quello che rivesta un grado a titolo onorifico, si potrà fregiare di un simbolo distintivo dell'anzianità di servizio maturata nel grado, costituito per il periodo successivo al primo quinquennio da un nastrino a fondo grigio argento sul quale si appone una banda verticale rossa per ogni successivo quinquennio di anzianità nel grado. Oltre il ventesimo anno di anzianità nel medesimo grado il nastrino resta invariato.

I nastrini sono tolti dopo ogni avanzamento nel grado superiore.

Il nastrino viene indossato al di sopra del taschino sinistro della giacca in posizione centrale ovvero in prima posizione nel caso di contemporanea presenza di altri nastrini.

Criteri di attribuzione dei nastrini

Al maturare di ogni quinquennio, ove l'avanzamento nel grado non fosse possibile per ragioni dipendenti dall'organizzazione della struttura di polizia locale e, quindi, per carenza dei presupposti oggettivi, il comandante, su istanza dell'interessato, valuterà la sussistenza delle condizioni per l'avanzamento nel grado e in caso di verifica positiva autorizzerà l'uso del relativo nastrino.

La valutazione per i comandanti e per i responsabili di servizio sono effettuate dall'organo dell'Ente competente alle valutazioni del personale.


Dimensioni e caratteristiche dei nastrini:

Larghezza: mm 37; altezza: mm.12;


Materiale: gros grain di rayon;

Colori: fondo grigio argento; fasce di colore rosso di 4 mm. di larghezza ciascuna.

nastro grigio da 5 a 10 anni:



nastro con 1 banda verticale rossa in posizione centrale da 11 a 15 anni:



nastro con 2 bande verticali rosse equidistanti dai bordi da 16 a 20 anni:



nastro con 3 bande verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro oltre 20 anni.



Distintivo per posizione organizzativa

Il personale in posizione organizzativa ex art. 8 e segg. del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, indossa una spilla di dimensioni cm 2,5 di larghezza e cm 3,00 di altezza, in metallo smaltato a forma di scudo sannitico con bordo in color oro, fondo blu, con le lettere color oro a rilievo P.O. contornate da tre stelle di color oro. La spilla è indossata sul cannoncino del taschino destro della giacca e della camicia a maniche corte.

Criteri di attribuzione del distintivo

Il distintivo consegue di diritto al conferimento dell’incarico ed è rimosso alla cessazione.



Distintivo per responsabile di servizio associato

Il responsabile di servizio associato di polizia locale indossa una spilla di dimensioni cm 2,5 di larghezza e 3,00 di altezza in metallo smaltato a forma di scudo sannitico con bordo in color oro, fondo rosso, con le lettere color oro a rilievo R.S.A. contornate da tre stelle di color oro. La spilla è indossata sul cannoncino del taschino destro della giacca e della camicia a maniche corte.

Criteri di attribuzione del distintivo

Il distintivo consegue di diritto al conferimento dell’incarico ed è rimosso alla cessazione.



Distintivo per specifiche responsabilità

Il personale incaricato di specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, indossa una spilla di dimensioni cm 2,5 di larghezza e 3,00 di altezza in metallo smaltato a forma di scudo sannitico con bordo in color oro, fondo verde, con le lettere color oro a rilievo S.R. contornate da tre stelle di color oro. La spilla è indossata sul cannoncino del taschino destro della giacca e della camicia a maniche corte.

Criteri di attribuzione del distintivo

Il distintivo consegue di diritto al conferimento dell'incarico ed è rimosso alla cessazione.



§ 7 - MOBILITÀ DEL PERSONALE

Al personale trasferito per mobilità i gradi saranno conferiti sulla base delle disposizioni del presente allegato e dell'ordinamento del corpo o servizio di destinazione.

Qualora il grado attribuito dall'ente di destinazione fosse inferiore a quello già rivestito nell'ente di provenienza potrà essere indossato il nastri di anzianità nel grado corrispondente al periodo maturato dal conferimento, da parte dell'ente di provenienza, del medesimo grado attribuito dall'ente di destinazione.

SEZIONE B.2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E TABELLE CONVERSIONE GRADI

In fase di prima applicazione i nuovi gradi saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento sulla base delle seguenti disposizioni.

Personale di categoria C

Fatto salvo il grado superiore eventualmente spettante in base all'anzianità complessiva di servizio maturata nella categoria di appartenenza o al periodo di esercizio delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo formalmente attribuite, la conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria C che risultino diversi per foggia o denominazione, è attuata in base alla seguente tabella:

Grado già rivestito	Nuovo grado
Agente	Agente di polizia locale
Agente scelto	Assistente di polizia locale
Appuntato	Assistente di polizia locale
Appuntato scelto	Assistente capo di polizia locale
Vice brigadiere	Vice soprintendente di polizia locale
Brigadiere	Soprintendente di polizia locale
Brigadiere Capo	Soprintendente capo di polizia locale
Maresciallo	Vice ispettore di polizia locale
Maresciallo ordinario	Ispettore di polizia locale
Maresciallo capo	Ispettore capo di polizia locale
Maresciallo aiutante	Ispettore superiore di polizia locale
Maresciallo luogotenente	Ispettore superiore scelto di polizia locale

Qualora la conversione determinasse l'attribuzione di un grado superiore a quello spettante in base all'anzianità complessiva di servizio maturata nella categoria di appartenenza o al periodo di esercizio delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo formalmente attribuite, il personale rivestirà, a titolo puramente onorifico, il grado superiore previsto per la propria categoria di inquadramento, fino all'eventuale raggiungimento del grado stesso. Per l'eventuale ulteriore promozione sarà considerata l'anzianità maturata dopo la formale promozione al grado già rivestito a titolo onorifico.

Personale di categoria D

La conversione dei gradi già rivestiti dal personale inquadrato in categoria D che risultino diversi per foggia o denominazione, è attuata in base alla seguente tabella

Grado già rivestito	Nuovo grado
Sottotenente	Vice commissario aggiunto di polizia locale
Tenente	Vice commissario di polizia locale
Capitano	Commissario di polizia locale
Maggiore	Commissario capo di polizia locale
Tenente Colonnello	Commissario coordinatore di polizia locale

Qualora la conversione determinasse l'attribuzione di un grado superiore a quello spettante in base a quanto previsto al paragrafo 4, il personale rivestirà, a titolo puramente onorifico, il

grado superiore previsto per la propria categoria di inquadramento, fino all'eventuale raggiungimento del grado stesso. Per l'eventuale ulteriore promozione sarà considerata l'anzianità maturata dopo la formale promozione al grado già rivestito a titolo onorifico.

Personale di qualifica dirigenziale

Il personale di qualifica dirigenziale riveste i gradi previsti dal presente allegato.

Nastrini di anzianità nel grado

Il personale che prima del quinquennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento non abbia avuto progressioni nel grado, per ragioni dipendenti dall'organizzazione della struttura di polizia locale, potrà chiedere di essere autorizzato all'uso del nastrino relativo all'anzianità maturata dall'ultimo formale avanzamento di grado. La disposizione non si applica al personale che riveste il grado a titolo onorifico.